

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ALIMENTAZIONE 10 maggio 2016, n. 82

L.R. n. 37 del 01/08/2014 art. 26 “ Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole –campagna 2013 e 2014 mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013”. DGR n. 874 del 29.04.2015 “ modalità di richiesta ed erogazione dell’aiuto”. Determinazione dirigenziale n. 205/ALI del 01.12.2015 “Approvazione elenchi ditte ammissibili e non ammissibili al beneficio”. Presa d’atto dei verbali della commissione nominata per l’esame dei ricorsi. Modifica della determinazione dirigenziale n. 205/ALI del 2015, esecutiva, relativamente alla ditta RICUCCI LIBERO ANTONIO.

L’anno 2016 addì 10 del mese di Maggio in Bari, nella sede dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, Sezione Alimentazione, Lungomare N. Sauro, 45 — Bari a seguito dell’istruttoria espletata dall’A.P. “ Servizi al Territorio”:

VISTA la L.R. n. 37 del 01/08/2014 che all’art. 26 denominato “Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole - campagna 2013 - 2014 - mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013” prevede la concessione di aiuti, secondo il sistema del de minimis, per la raccolta delle barbabietole da zucchero da parte dei bieticoltori pugliesi, per la campagna 2013 — 2014;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 26 riporta:

- al comma 1: “ Al fine di garantire la raccolta delle barbabietole della campagna di produzione 2013-2014 da parte dei bieticoltori pugliesi, la Regione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, assegna contributi, secondo la regola degli aiuti “de minimis”; nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/1013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;”
- al comma 2: “Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 01.03.03, il capitolo di spesa n. 112005, denominato - Finanziamento pubblico regionale per la raccolta delle barbabietole - campagna 2013-2014 - mediante aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni”;

VISTO che in applicazione del comma 1 del precitato art. 26 della L.R. 37/2014 la Giunta Regionale, con proprio atto n. 874 del 29.04.2015, esecutivo, ha determinato le modalità di erogazione dell’aiuto e conseguentemente criteri e priorità per la richiesta dell’aiuto medesimo;

VISTO che la precitata DGR 874/2015, esecutiva, dispone che l’individuazione delle somme a ciascuno spettanti deve essere effettuata nel seguente modo: “€ 1.000.000,00 da attribuire in rapporto agli ettari condotti a barbabietola da zucchero nella campagna bieticolo saccarifera 2013/2014 dal singolo produttore, così come si evince dal fascicolo aziendale detenuto da AGEA e per essa dai CAA e dalla domanda unica di pagamento per la campagna 2013/2014 del medesimo produttore ed €1.000.000,00 da attribuire in riferimento alla polarizzazione a saccarosio ottenuto dalle barbabietole conferite dal singolo produttore allo zuccherificio del Molise nella campagna bieticolo saccarifera 2013/2004”;

VISTO che la precitata DGR 874/2015, esecutiva, riporta tra l’altro “ai fini della concessione dell’aiuto con atto del Dirigente del Servizio Alimentazione è approvata la graduatoria delle domande ammissibili e, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la graduatoria delle domande ammesse all’aiuto medesimo”;

VISTO che a seguito di compiuta istruttoria delle istanze pervenute, con determinazione dirigenziale n. 205/ALI del 01.12.2015, esecutiva, pubblicata sul BURP n. 157 del 10/12/2015, sono stati approvati n. 2 elen-

chi di ditte di cui quello sub. 1) contiene le istanze ammissibili mentre quello sub 2) contiene le istanze non ammissibili per le motivazioni nello stesso indicate;

CONSIDERATO che alcune delle ditte indicate nella determinazione dirigenziale n. 205/ALI del 01.12.2015, esecutiva, all'allegato elenco sub 2) "*non ammissibili al finanziamento*", a seguito della pubblicazione sul BURP n. 157 del 10/12/2015 del predetto provvedimento hanno presentato ricorso avverso le motivazioni indicate a fianco di ciascuno (le ditte che hanno presentato ricorso sono meglio indicate negli allegati sub a) e b) al presente provvedimento);

PRESO ATTO che per i soggetti di cui all'allegato elenco sub 2) alla determinazione dirigenziale 205/ALI del 01.12.2015, esecutiva, che hanno presentato ricorso avverso le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetta, con nota n. AOO/155/24.02.2016 n. 649 è stata nominata apposita commissione per l'esame delle controdeduzioni pervenute e la proposizione delle motivazioni di accoglimento o di diniego delle stesse;

VISTI i verbali redatti in data 18.03.2016, 29.03.2016, 22.04.2016 dalla commissione nominata per l'esame delle motivazioni addotte dai ricorrenti e considerate le decisioni a fianco di ciascun ricorrente riportate;

VISTE le decisioni di non accoglimento delle motivazioni addotte dai ricorrenti, come riportate nel verbale della commissione a ciò nominata, relativamente alle ditte indicate all'allegato **sub a)** al presente provvedimento;

VISTE le decisioni di accoglimento delle motivazioni addotte dai ricorrenti, come riportate nel verbale della commissione a ciò nominata, per le ditte indicate all'allegato **sub b)** al presente provvedimento e per le quali si provvederà, con successivo provvedimento, al pagamento e liquidazione del premio a ciascuno spettante, previa verifica della regolarità contributiva e della posizione di soggetto non inadempiente nei confronti di Equitalia;

VISTO il ricorso presentato dalla Ditta FORTE MATTEO MAURIZIO avverso il finanziamento relativo ad una superficie coltivata a barbabietola da zucchero inferiore di quella comunque condotta e preso atto della decisione (**il ricorso può essere accolto**) della commissione a ciò nominata, come si evince dall'allegato sub c) al presente provvedimento ;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. RICUCCI LIBERO ANTONIO residente in Via Fraccacreta n. 55, Manfredonia, intesa ad ottenere il beneficio come previsto dalla L.R. 37/2014 art. 26 e per la quale con la Determinazione Dirigenziale n. 205/ALI /2015, era stato espresso parere favorevole all'ammissibilità;

PRESO ATTO dell'elenco delle ditte che hanno conferito barbabietole da zucchero allo Zuccherificio del Molise nella campagna 2013/2014 così come comunicato dal medesimo zuccherificio, dal quale non risulta la ditta RICUCCI LIBERO ANTONIO e pertanto, la stessa ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 874/2015 non può beneficiare dell'aiuto come previsto dalla L.R. 37/2014 art. 26. Conseguentemente con il presente atto si propone di modificare la Determinazione dirigenziale 205/ALI/2015, esecutiva, nel senso di togliere la predetta ditta RICUCCI LIBERO ANTONIO dall'elenco delle ditte ammissibili al beneficio, dichiarandola non ammissibile al beneficio medesimo;

si propone, alla Dirigente della Sezione Alimentazione, di adottare il presente provvedimento con il quale:

- prendere atto dei verbali dei lavori come redatti dall'apposita commissione nominata per l'esame delle motivazioni addotte dai ricorrenti;
- prendere atto dell'allegato elenco sub a) al presente provvedimento e delle decisioni di non accoglimento

delle motivazioni adottate dai ricorrenti, come meglio specificato nel verbale dei lavori dell'apposita commissione;

- prendere atto dell'allegato elenco sub b) al presente provvedimento e delle decisioni di accoglimento delle motivazioni adottate dai ricorrenti, come meglio specificato nel verbale dei lavori dell'apposita commissione;
- prendere atto dell'allegato elenco sub c) al presente provvedimento e della decisione di accoglimento della motivazione adottata dal ricorrente, come meglio specificato nel verbale dei lavori dell'apposita commissione;
- disporre che con successivo apposito atto si provvederà al pagamento e liquidazione dell'aiuto agli aventi diritto, previa verifica della regolarità contributiva e della posizione di soggetto non inadempiente nei confronti di Equitalia;
- modificare la Determinazione dirigenziale 205/ALI/2015 nel senso di togliere la ditta RICUCCI LIBERO ANTONIO dall'elenco delle ditte ammissibili al beneficio, dichiarandola non ammissibile al beneficio medesimo per le motivazioni meglio indicate nella narrativa di detto provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTO di attestazione diponibilità finanziaria
AP "Servizi al territorio"
(Dott. Nicola Tedone)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

AP "Servizi al Territorio" (Dott. Nicola Tedone)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ALIMENTAZIONE

- Vista** la proposta formulata dall'AP " Servizi al Territorio" della medesima Sezione;
- Visto** il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
- Vista** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
- Ritenuto** di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

DETERMINA

di fare proprie le proposte dell'AP " Servizi al Territorio" della medesima Sezione che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;

di prendere atto dei verbali dei lavori del 18.03.2016, 29.03.2016, 22.04.2016 come redatti dall'apposita commissione nominata per l'esame delle motivazioni adottate dai ricorrenti;

di prendere atto dell'allegato elenco sub a) al presente provvedimento e delle decisioni di non accoglimento delle motivazioni adottate dai ricorrenti, come meglio specificato nel verbale dei lavori dell'apposita commissione;

di prendere atto dell'allegato elenco sub b) al presente provvedimento e delle decisioni di accoglimento delle motivazioni addotte dai ricorrenti , come meglio specificato nel verbale dei lavori dell'apposita commissione;

di prendere atto dell'allegato elenco sub c) al presente provvedimento e della decisione di accoglimento della motivazione adottata dal ricorrente, come meglio specificato nel verbale dei lavori dell'apposita commissione;

di disporre che con successivo apposito atto si provvederà al pagamento e liquidazione dell'aiuto agli aventi diritto, previa verifica della regolarità contributiva e della posizione di soggetto non inadempiente nei confronti di Equitalia;

di modificare la Determinazione dirigenziale 205/ALI/2015 nel senso di togliere la ditta RICUCCI LIBERO ANTONIO dall'elenco delle ditte ammissibili al beneficio, dichiarandola non ammissibile al beneficio medesimo, non avendo, la stessa, conferito barbabietole da zucchero nella campagna 2013/2014 allo Zuccherificio del Molise, come attestato dallo stesso zuccherificio;

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ha valore quale notifica, ai singoli interessati, degli esiti istruttori.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, e di n. 3 allegati di cui il sub a) composto da n. 2 pagine, il sub b) composto da n.3 pagine ed il sub c) composto di n. 1 pagina tutte vistate e timbrate, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Alimentazione;

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Copia alla Sezione proponente.

Non viene inviata copia al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Alimentazione.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ALIMENTAZIONE

Dott.ssa Rosa Fiore

ALLEGATO SUB A)

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONE ALIMENTAZIONE

L.R. 37/2014 art. 26 " Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole da zucchero - campagna 2013 /2014 mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg (CE) n. 1408/2013.

Elenco ditte non ammesse al beneficio a seguito esame dei ricorsi.

N.	Elenco Ditte	Motivazioni di diniego
1	La Bombarda Teresa	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>La ditta non dimostra i requisiti di CCDD o IAP iscritti all'INPS; Le controdeduzioni riguardano un motivo diverso da quello di esclusione.</i>
2	Gentile Angelo	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>Il ricorso non è accolto in quanto il richiedente non ha le caratteristiche indicate dalla predetta DGR 874/2015.</i>
3	Campanozzi Leonardo	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>lo stesso ha dichiarato non essere iscritto all'INPS quale CCDD o IAP in quanto dipendente della zuccherificio del Molise.</i>
4	Di Canio Ida Patrizia	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>la ditta risulta iscritta all'INPS con qualifica di CCDD dal 2014 e non dal 2012 come previsto dalla DGR n. 874/2015.</i>
5	Grasso Nicola	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>la ditta ha autocertificato di essere iscritta alla CCIAA dal 2014 e non anche dal 2012, così come previsto dalla DGR 874/2015 al punto 3 "requisiti per accesso al beneficio" e punto 4 "documentazione da allegare".</i>
6	Lusuriello Giuseppina	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>L'atto originario del diritto a ricevere il contributo è rappresentato dall'istanza sottoscritta e, pertanto, in mancanza della sottoscrizione è ritenuta non ammissibile a beneficio. L'autocertificazione attesta il possesso dei requisiti richiesti</i>
7	Maffullo Donato	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>L'atto originario del diritto a ricevere il contributo è rappresentato dall'istanza sottoscritta e, pertanto in mancanza della sottoscrizione è ritenuta non ammissibile a beneficio. L'autocertificazione attesta il possesso dei requisiti richiesti.</i>
8	Maffullo Giovanni	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>L'atto originario del diritto a ricevere il contributo è rappresentato dall'istanza sottoscritta e, pertanto in mancanza della sottoscrizione è ritenuta non ammissibile a beneficio. L'autocertificazione attesta il possesso dei requisiti richiesti.</i>
9	Maglia Giuseppe	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>L'atto originario del diritto a ricevere il contributo è rappresentato dall'istanza sottoscritta e, pertanto in mancanza della sottoscrizione è ritenuta non ammissibile a beneficio. L'autocertificazione attesta il possesso dei requisiti richiesti.</i>
10	Petrilli Brigida	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>l'atto originario del diritto a ricevere il contributo è rappresentato dall'istanza sottoscritta e, pertanto in mancanza di sottoscrizione non è ammissibile a beneficio. L'autocertificazione attesta il possesso dei requisiti richiesti.</i>
11	Serra Raffaele	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>l'atto originario del diritto a ricevere il contributo è rappresentato dall'istanza sottoscritta e, pertanto in mancanza di sottoscrizione non è ammissibile a beneficio, anche l'autocertificazione per l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti non è firmata.</i>
12	Serrilli Angela Maria	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>il ricorso è stato inviato con posta raccomandata in data 01.03.2016, quindi oltre il termine dell'11.01.2016, previsto dalla determinazione n. 205 del 01.12.2015.</i>
13	Soc. Coop. Agr. Biocapitanata	La commissione ritiene che il ricorso non può essere accolto per la seguente motivazione: <i>il ricorso è stato datato 31.03.2016, pervenuto e acquisito agli atti in data 05.04.2016, quindi oltre il termine dell'11.01.2016, previsto dalla determinazione n. 205 del 01.12.2015.</i>



IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 1 (uno) FOGLI
Il Direttore di Sezione

ALLEGATO SUB B)

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
 SEZIONE ALIMENTAZIONE

L.R. 37/2014 art. 26 " Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole da zucchero - campagna 2013 /2014 mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg (CE) n. 1408/2013. Elenco ditte ammesse al beneficio a seguito esame dei ricorsi.	
N.	Elenco Ditte
	Motivazioni di accoglimento
1	Di Donato Emilio La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La DGR 874/2015 indica che all'istanza devono essere allegati fascicolo aziendale e domanda unica di pagamento da cui si evincono le superfici condotte a barbabietola da zucchero, per la campagna 2013/2014. Il fascicolo aziendale contiene le particelle coltivate a barbabietola da zucchero; inoltre, nel ricorso la ditta ha allegato, anche, le fatture di consegna delle barbabietole allo zuccherificio.
2	Az. Agr Erredierre Leg. Rapp. Di Rocco Rocco La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: dal ricorso presentato si evince che il legale rappresentante della Società ha autocertificato di essere iscritta all'INPS a far data dal 01/01/1974 al 2015, pertanto, il legale rappresentante ha titolo e conseguentemente anche la società che rappresenta.
3	Di Rocco Rocco La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: Il ricorso è accolto in quanto è stato accertato essere soggetto DURC.
4	De Luca Luigi Liberato La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La ditta ha autocertificato il pagamento dei contributi INPS come CCDD per gli anni 2014 e 2015 allegando ricevute di pagamento con i Modelli F24.
5	Gentile Rosa La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La DGR 874/2015 indica che all'istanza vanno allegati fascicolo aziendale e domanda unica di pagamento con l'indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero, per la campagna 2013/2014 e questo si evince dall'istanza e dal fascicolo aziendale dal quale risulta che la ditta ha condotto superfici a barbabietole da zucchero in avvicendamento.
6	Petrilli Salvatore La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La DGR n. 874/2015 indica che all'istanza vanno allegati fascicolo aziendale e domanda unica di pagamento con l'indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero, per la campagna 2013/2014 e questo si evince dall'istanza e dal fascicolo aziendale dai quali risulta che la ditta ha condotto superfici a barbabietole da zucchero in avvicendamento.
7	Caggiano Leonardo La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La DGR n. 874/2015 indica che all'istanza vanno allegati fascicolo aziendale e domanda unica di pagamento con l'indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero, per la campagna 2013/2014 e questo si evince dall'istanza e dal fascicolo aziendale dal quale risulta che la ditta ha condotto superfici a barbabietole da zucchero;



ALLEGATO SUB B)

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
 SEZIONE ALIMENTAZIONE


8	Girolamodibari Giuseppe	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La ditta ha presentato il Mod. F24 per versamento dei contributi INPS quale CCDD per gli anni 2014 e 2015.
9	Mercaldi Michele	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La DGR 874/2015 indica che all'istanza vanno allegati fascicolo aziendale e domanda unica di pagamento con l'indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero, per la campagna 2013/2014 e questo si evince dall'istanza e dal fascicolo aziendale dal quale risulta che la ditta ha condotto superfici a barbabietole da zucchero;
10	Recchia Michele	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: La DGR 874/2015 indica la documentazione da allegare all'istanza ma non riporta la dicitura di non ammissibilità in caso di mancanza degli allegati. Con il ricorso la ditta ha presentato il fascicolo aziendale da cui risulta la superficie a barbabietola da zucchero già dichiarata e dimostrata anche dalla domanda.
11	Rinaldi Antonio	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: Dal fascicolo aziendale risultano la superfici condotte a barbabietola da zucchero, per la campagna 2013/2014, nel ricorso la ditta ha anche allegato le fatture di consegna delle barbabietole alla zuccherificio.
12	Pedone Antonio	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: Al ricorso presentato la ditta ha allegato l'estratto conto contributivo INPS di iscrizione ai CCDD dal 1980 al 2015
13	Albano Giacomo Leg. Rapp. Arcturus Soc. Agr.	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: la ditta ha allegato l'estratto conto contributivo INPS da cui si evince che a partire dal giugno 2012 è iscritta con la qualifica di imprenditore a titolo principale.
14	Salerno Raffaele	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: con riferimento alla certificazione INPS è accolta la controdeduzione in quanto la ditta ha dimostrato l'iscrizione INPS per il periodo richiesto. L'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la Commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.
15	Albano Mario	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: L'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.
16	Albano Michele	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: L'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.



REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
 SEZIONE ALIMENTAZIONE

ALLEGATO SUB B)

17	Albano Nicola	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: <i>L'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.</i>
18	Colucci Massimo	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto per la seguente motivazione: <i>L'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.</i>
19	Maglia Lucio	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto in quanto, <i>l'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.</i>
20	Maglia Luigi	La commissione ritiene che il ricorso può essere accolto in quanto, <i>l'apposizione della firma in originale su un tratto bianchettato sulla domanda non rappresenta violazione dei principi di chiarezza e precisione, di conseguenza la commissione ritiene ammissibile una redazione non perfetta dal punto di vista formale, fermo restando la conformità e la validità di tutta la documentazione allegata alla domanda già presentata.</i>
22	Forte Matteo Maurizio	La commissione ritiene che il ricorso è accolto per la seguente motivazione: <i>la DGR 874/2015 prevede, tra l'altro, che all'istanza deve essere allegato il fascicolo aziendale con l'indicazione delle superfici condotte. Dal fascicolo aziendale si evince che l'azienda ha seminato superfici a barbabietola da zucchero, per l'anno 2014, per Ha 10.23.06, come riportato in domanda. L'ordinarietà della coltura della barbabietola da zucchero nella regione puglia avviene con la semina autunnale e la raccolta estiva, senza comunque escludere la possibilità della semina primaverile con raccolta estiva-autunnale.</i>



ALLEGATO SUB C)

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
 SEZIONE ALIMENTAZIONE

<p>L.R. 37/2014 art. 26 " Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole da zucchero - campagna 2013 /2014 mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg (CE) n. 1408/2013.</p> <p>Elenco ditte ammessa al beneficio a seguito esame del ricorso.</p>	
<p>N.</p>	<p>Motivazioni di accoglimento</p>
<p>1 Forte Matteo Maurizio</p>	<p>La commissione ritiene che il ricorso è accolto per la seguente motivazione: <i>la DGR 874/2015 prevede, tra l'altro, che all'istanza deve essere allegato il fascicolo aziendale con l'indicazione delle superfici condotte. Dal fascicolo aziendale si evince che l'azienda ha seminato superfici a barbabietole da zucchero, per l'anno 2014, per Ha 10.23.06, come riportato in domanda. L'ordinarietà della coltura della barbabietola da zucchero nella regione puglia avviene con la semina autunnale e la raccolta estiva, senza comunque escludere la possibilità della semina primaverile con raccolta estiva-autunnale.</i></p>

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. *1 (MO)* FOGLI
 Il Dirigente *di Sezione*

